



FATTURAZIONE ELETTRONICA LE FAQ SULLE NOVITA' IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2018

L'art. 1, c. 917, lett. a) e b) della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Tale obbligo è anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nonché per prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione. A seguito delle recenti indicazioni di prassi pubblicate dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 30/04/2018 e con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018 e del 30 aprile 2018, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha predisposto le seguenti FAQ con lo scopo di rappresentare un supporto operativo all'attività dei colleghi.

FAQ

1. Quali operazioni rientrano nel nuovo obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2018?

L'articolo 2 del Decreto ministeriale 13 febbraio 2018 dispone che: "Le norme di cui all'art. 1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione (...)". Pertanto l'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.

2. Quale è il contenuto della fattura elettronica?

La fattura elettronica è un file in formato XML (*eXtensible Markup Language*) conforme alle specifiche tecniche, di cui all'allegato A del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, protocollo n. 89757/2018 del 30/04/2018.

Il contenuto di qualsiasi fattura è regolato, in generale, dagli articoli 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972. Oltre a questi elementi, per i quali si rimanda la consultazione della norma citata, come affermato dall'Agazia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 30/04/2018, non risulta obbligatorio riportare la targa o altro estremo identificativo del veicolo, come invece era previsto per la c.d. "scheda carburante". Ai fini della prova, relativamente alla deducibilità del costo, è comunque consigliabile far riportare la targa in fattura. L'indicazione della targa può essere inserita nel campo "Mezzo Trasporto".

3. Quali sono le condizioni per poter dedurre il costo del carburante ai fini delle imposte dirette e per detrarre l'IVA?

L'art. 1, commi 922 e 923, della Legge n. 205 del 2017 limita la deducibilità ai fini delle imposte e la detraibilità dell'IVA nei casi di utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate e da altri mezzi individuati con provvedimento del direttore dell'Agazia delle Entrate. Il provvedimento citato dalla norma è stato pubblicato lo scorso 4 aprile 2018 con protocollo n. 73203.

4. Quali modalità di pagamento permettono la detraibilità dell'IVA?

In aggiunta a quanto detto nella precedente risposta, il direttore dell'Agazia delle Entrate, con provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, ha individuato gli ulteriori mezzi idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni:

- a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- b) quelli elettronici previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A titolo esemplificativo: addebito diretto; bonifico bancario o postale; bollettino postale; carta di credito, debito, prepagata ovvero altri strumenti di pagamento elettronico che consentano anche l'addebito in conto corrente.

5. Quali modalità di pagamento permettono la deducibilità del costo?

Si segnala che, l'articolo 1, comma 923 della L. n. 205 del 2017, in modifica dell'articolo 19-bis, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972 sembra limitare l'utilizzo degli ulteriori strumenti di pagamento individuati nelle precedente risposta alla sola detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di carburanti. L'Agazia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 30/04/2018, facendo riferimento ad una necessaria coerenza del sistema e in assenza di specifiche indicazioni contrarie presenti nella norma o nella relazione illustrativa della legge n. 205 del 2017, richiede che tali strumenti vadano considerati idonei anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti.

6. Si possono utilizzare carte e buoni carburante?

Sì. Il pagamento con tali modalità all'atto della cessione/ricarica di carburante non si accompagna necessariamente al momento dell'emissione della fattura elettronica.

ESEMPIO 1: Se la compagnia petrolifera emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario soggetto passivo di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti, l'operazione andrà necessariamente documentata tramite l'emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica.

ESEMPIO 2: se il buono/carta permette di rifornirsi presso impianti gestiti da diverse compagnie petrolifere o da singoli imprenditori (c.d. "pompe bianche" che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione) ovvero consente l'acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA in forza dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972 e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica.

7. Qual è il momento impositivo ai fini IVA per il c.d. buono monouso e per il buono multiuso?

Per i buoni d'acquisto emessi e utilizzati fino al 31/12/2018 l'Iva è dovuta al momento del loro utilizzo.

Dal 2019, recependo la direttiva n. 1065 del 27 giugno 2016 sul regime Iva dei buoni, il momento impositivo varierà a seconda che si tratti di:

- «buono monouso», destinato all'acquisto del solo carburante. Il pagamento dell'Iva viene anticipato al momento della loro emissione.
- «buono multiuso», che consente l'acquisto di più beni e servizi oltre al carburante. In questo caso l'Iva sarà dovuta solo al momento del suo utilizzo.

8. Il lavoratore dipendente in trasferta, qualora non fosse in possesso di carta di credito aziendale, può fare rifornimento di carburante pagandolo con la propria carta di credito personale?

Sì. Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente o con un altro strumento individuato nel provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018 allo stesso riconducibile, e gli sia rimborsato il relativo ammontare, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate (es. bonifico bancario) la spesa sarà deducibile per il datore di lavoro.

9. Esiste una misura compensativa per i maggiori costi relativi alle transazioni finanziarie sostenute dagli esercenti di impianti di distribuzione dei carburanti?

Sì. L'articolo 1, comma 924, della L. n. 205/2017 ha previsto per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, carte di credito, debito e prepagate. Per la spettanza del suddetto credito d'imposta devono essere rispettate le condizioni ed i limiti di cui al regolamento (UE) della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

10. Rientrano nei nuovi obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 anche le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica?

Sì. La novella prevista dall'art. 1, c. 917, lett. b), L. n. 205/2017 troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi. Il predetto comma 917, inoltre, prevede l'indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP).

ESEMPIO: se l'impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come avviene oggi) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni).

11. Se si acquistano contestualmente, oltre al carburante, beni e servizi è obbligatorio l'utilizzo della fattura elettronica dal 1° luglio 2018?

Sì. Quando si effettuano più acquisti che trovano esposizione in un'unica fattura, qualora alcuni di essi siano soggetti ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica, imporranno l'utilizzo della fattura elettronica per l'intera operazione.

Nel caso in cui il soggetto passivo, oltre ad un rifornimento di benzina per il proprio veicolo aziendale, faccia eseguire contestualmente un intervento di riparazione e/o sostituzione di parti o un servizio di lavaggio oppure acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.

12. Può continuare ad essere utilizzata la fattura differita per l'acquisto di carburanti?

Sì. Ai sensi dell'art. 21, c. 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni di vendita di carburante avvenute tra le parti nel mese precedente.

13. Per le fatture di importo inferiore ad euro 300,00, emesse nel corso del mese, potrà essere annotato un documento riepilogativo nel quale indicare i numeri delle fatture cui si riferisce?

Sì, l'Agenzia delle Entrate conferma tale possibilità con la circolare n. 8/E del 30/04/2018.

14. Cosa fare in caso di soggetti IVA che applicano il c.d. regime di vantaggio o il regime forfetario?

Tali soggetti sono specificatamente esclusi dall'articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017 dall'obbligo di emissione della fattura elettronica. In tal senso si è espresso anche il Consiglio dell'Unione europea con decisione n. 2018/593 del 16 aprile 2018.

Invece, nel caso in cui il contribuente si trovi nella condizione di acquirente, la fattura elettronica deve essere comunque trasmessa con il codice convenzionale "0000000". Il SDI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, oltre a rendere disponibile al cedente/prestatore, nella sua area riservata del sito, un duplicato informatico. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente, per vie diverse dal SDI, che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

15. Cosa fare per la cessione di carburante ai consumatori finali non in possesso di partita IVA?

La fattura elettronica deve essere comunque trasmessa con il codice convenzionale "0000000". SDI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, oltre a rendere disponibile al cedente/prestatore, nella sua area riservata, un duplicato informatico. Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente-consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SDI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

16. Quale ruolo è riservato ai Consulenti del Lavoro in materia di fatturazione elettronica?

I Consulenti del Lavoro nella gestione del processo di fatturazione elettronica hanno un ruolo specifico, individuato dal provvedimento direttoriale n. 89757 del 30 aprile 2018 al punto 5.1. Infatti, gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, elencati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, hanno l'esclusività dell'attività di consultazione ed estrazione delle fatture elettroniche dei propri clienti e la possibilità di effettuare la c.d. preregistrazione dei cessionari/committenti nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

L'emissione, la trasmissione e la ricezione di fatture elettroniche potranno essere realizzate, invece, avvalendosi di qualsiasi soggetto terzo che fornisca tali servizi. Pertanto, gli intermediari abilitati potranno fornire un servizio completo ai propri clienti, comprensivo non solo delle fasi di emissione, trasmissione e ricezione delle fatture ma anche di consultazione, estrazione dei documenti e di preregistrazione al SDI.

17. Il cliente come può delegare il Consulente del Lavoro all'attività di consultazione ed estrazione delle fatture elettroniche?

Il cliente può delegare il Consulente del Lavoro attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate ovvero presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale.

18. Quali strumenti informativi possono essere utilizzati per la trasmissione e la ricezione della fattura elettronica al SDI?

Per la trasmissione e ricezione della fattura elettronica al SDI possono essere utilizzati i seguenti strumenti informativi:

- a) posta elettronica certificata, "PEC";
- b) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";
- c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato sul protocollo FTP.

Le modalità di cui alle lettere b) e c) necessitano di un preventivo processo di "accreditamento" al SDI con il relativo rilascio di un codice numerico di sette cifre ("codice destinatario"). Inoltre, solamente per la trasmissione delle fatture elettroniche al SDI, oltre agli strumenti sopra elencati, saranno disponibili prossimamente alcuni servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate: una procedura *web*; un *software*; un'*app*.

19. Quale è la tempistica dei controlli dello SDI?

Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SDI effettua i controlli sul documento inviato in un arco temporale che può variare da pochi minuti a 5 giorni. In caso di mancato superamento dei controlli viene inviata una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente. La fattura elettronica scartata dal SDI si considera non emessa.

20. Cosa accade quando il SDI non riesce a recapitare la fattura al destinatario?

Nel caso in cui il recapito non fosse possibile per cause tecniche non imputabili al SDI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), quest’ultimo rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente, per vie diverse dal SDI, che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

21. Quale nuovo strumento potrà utilizzare il contribuente con partita IVA per comunicare i propri dati al momento del rifornimento di carburante?

Oltre a un servizio *web* ed a un *software* scaricabile su un *personal computer*, l’Agenzia delle Entrate realizzerà anche un’applicazione dedicata, che consentirà al soggetto che emette fattura elettronica di acquisire con facilità i dati identificativi del cessionario e l’indirizzo telematico tramite un codice QR, che verrà reso disponibile a tutti i soggetti con partita Iva nell’area riservata del sito *web* www.agenziaentrate.gov.it. Il codice QR potrà essere mostrato al momento del rifornimento attraverso il proprio *smartphone*.

22. La prassi delle note di debito emesse dai committenti cessionari a fronte di resi o contestazioni può essere utilizzata?

No. I punti 6.1 e 6.2 del provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 precisano che il SDI gestisce solo le note di variazione emesse dal cedente/prestatore. In particolare, il punto 6.1 sottolinea che le regole tecniche disciplinate per le fatture elettroniche sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 (note di credito o di debito). Il punto 6.2 sottolinea che le richieste di variazioni, di cui allo stesso articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, del cessionario/committente al cedente/prestatore non sono gestite dal SDI.

23. Nel caso in cui vi sia lo scarto della fattura elettronica dal SDI, l'emittente deve inviare una nota di variazione?

No. Il provvedimento del 30/04/2018 al punto 6.3 prevede che nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica scartata, possa fare una variazione contabile, valida a fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SDI.

24. Come individuare ai fini fiscali la data di emissione e la data di ricezione della fattura?

La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali". In caso di controlli con esito positivo, il SDI recapita la fattura elettronica al ricevente ed invia al soggetto trasmittente una "ricevuta di consegna" della fattura elettronica, che contiene anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario. Nel caso in cui il recapito al ricevente non fosse possibile, il SDI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate, trasmettendo tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi al cessionario/committente, per vie diverse dal SDI, che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.

In tale caso, la data di ricezione della fattura ai fini fiscali è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito *web* dell'Agenzia da parte del cessionario/committente. Invece, nel caso di messa a disposizione della fattura nell'area riservata, relativamente ai consumatori finali oppure ai soggetti IVA con regime di vantaggio o regime forfetario, la data di ricezione della fattura coincide con la data di messa a disposizione.